

Publicato il 07/08/2024

N. 15735/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08378/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8378 del 2022, proposto da Virginia Passalacqua, rappresentata e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione d'esame nel concorso di magistratura indetto con D.M. 29.10.2009, non costituita in giudizio;

nei confronti

Giulia Zappalà, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale 6 aprile 2022, con il quale la Commissione nel suo plenum, chiamata a deliberare su quanto segnalato dalla II sottocommissione con verbale sconosciuto

ma parimenti impugnato, ha “*preso atto che nella busta della prova di civile del n° 3141 è stato rinvenuto un foglio con indicazione, tra l'altro, delle generalità del candidato, si delibera che sia annullato l'esame del concorrente ai sensi dell'art. 12 del R.D. 15710/1925 n° 1860. Rimane allegato il foglio rinvenuto nella busta n° 3141*”;

- dell'avviso del 20 maggio 2022 “per i candidati non idonei” con il quale si anticipava che “a breve” sarebbe stata attivata la procedura informatizzata con SPID per accedere agli atti;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione esaminatrice del concorso a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 29 ottobre 2019, ha annullato le sue prove scritte per la presenza di un palese elemento di riconoscimento.

2. – Più in particolare, la Commissione esaminatrice, nell'aprire la busta n. 3141 contenente la prova scritta di diritto civile (poi ricollegata alla ricorrente), ha rinvenuto al suo interno un foglio che indicava nome, cognome, data di nascita e numero di matricola del concorso della ricorrente stessa.

Tale foglio era stato consegnato alla ricorrente al termine del controllo dei testi consultabili in sede di esame e avrebbe dovuto rimanere esposto sul banco al fine di

consentire ulteriori verifiche nel corso delle prove; il foglio è stato, invece, inserito dalla ricorrente all'interno della busta relativa all'elaborato di diritto civile.

3. – La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, R.D. 15 ottobre 1925 n. 1860 (che prevede che “*deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere*”), nonché l'omessa istruttoria e difetto di motivazione.

Essa sostiene che la previsione normativa citata richieda, per l'annullamento delle prove di esame, che la riconoscibilità del concorrente sia ascrivibile ad un comportamento volontario, intenzionale e finalizzato del medesimo.

A tal fine richiama l'orientamento giurisprudenziale, che afferma che siano due gli elementi che devono sussistere per poter ritenere violata la regola dell'anonimato delle prove d'esame: l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione e il suo utilizzo intenzionale da parte del candidato.

Ad avviso della ricorrente, nel caso di specie non sarebbe sussistente il secondo elemento dell'intenzionalità, in quanto la scheda con le sue generalità è stata inserita del tutto inavvertitamente nella busta contenente l'elaborato a causa della concitazione e dello stress dell'esame.

4. – Si è costituito in causa il Ministero della Giustizia, per chiedere il rigetto del ricorso.

5. – Con ordinanza n. 5732/2022 del 9 settembre 2022, questo Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare, ritenendo non sussistente il requisito del *fumus boni juris* “*alla luce della palese violazione della regola concorsuale dell'anonimato*”.

Il Tribunale ha precisato che “*il richiamato orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità dell'accertamento della reale intenzione del candidato di farsi riconoscere attraverso l'apposizione di segni non si attaglia alla fattispecie, quale quella in esame, dove l'anonimato è stato sicuramente violato, ancorché non intenzionalmente, per il fatto che la commissione nella busta*

contenente l'elaborato ha rinvenuto il cartellino contenente le esatte generalità della candidata, per mero errore ivi inserito dalla stessa?

6. – Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare, non rinvenendo “*elementi, in termini di fumus boni iuris, tali da giustificare la riforma dell'ordinanza impugnata che, pur nei limiti dell'accertamento proprio della fase cautelare e fermo restando l'approfondimento riservato alla fase di merito, va condivisa?*” (ordinanza n. 5116/2022).

7. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 26 giugno 2024.

8. – Questo Collegio condivide la valutazione sommaria compiuta in sede cautelare e la conferma a seguito dell'approfondimento della causa nel merito.

Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere rigettato.

9. – Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 160 del 2006, la prova scritta del concorso per magistratura ordinaria deve essere “*effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni?*”, in forza del quale:

- in ciascun giorno di esame, sono consegnate al candidato due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo e una piccola contenente un cartoncino bianco;
- il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, deve mettere il proprio elaborato nella busta più grande;
- deve scrivere, poi, il proprio nome e cognome nel cartoncino e chiuderlo nella busta piccola;
- deve porre, quindi, anche la busta piccola nella grande, chiudendola e consegnandola al Presidente della Commissione, esibendo la tessera di riconoscimento.

La *ratio* degli adempimenti prescritti dalla previsione citata è quella di garantire l'anonimato degli elaborati, impedendo la riconducibilità degli stessi ad un candidato

determinato, al fine di tutelare la *par condicio* dei concorrenti, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di uguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (*cf.* TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32366).

Il criterio dell'anonimato, costituendo appunto diretta applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, in quanto mira ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26).

La violazione di questo criterio viene sanzionata dall'art. 12, comma 7, del medesimo R.D. n. 1860/1925, il quale prevede che “*deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere*”.

10. – Nel peculiare caso di specie, il criterio dell'anonimato è stato violato in modo oggettivo e incontrovertibile, in quanto la Commissione esaminatrice, nel momento in cui ha aperto la busta n. 3141 contenente l'elaborato di diritto civile, ha rinvenuto in esso anche una scheda che indicava in modo preciso le generalità della candidata (la ricorrente appunto) che lo aveva redatto.

L'inserimento del predetto foglio nella busta, inoltre, per quanto possa essere stato dovuto ad un errore di distrazione conseguente alla concitazione dell'esame, è stato pur sempre conseguenza di una condotta posta in essere dalla candidata, la quale è tenuta, ai sensi dell'art. 8, R.D. n. 1860/1925 citato, ad inserire l'elaborato nella busta e a chiuderla per poi consegnarla al Presidente della Commissione.

Si sono, così, verificate le condizioni in presenza delle quali l'art. 12, comma 7, R.D. n. 1860/1925 prescrive che debba essere annullato l'esame, in quanto la candidata, attraverso un comportamento solo ad essa riconducibile, si è fatta “comunque” riconoscere dalla Commissione prima della correzione del suo elaborato.

11. – La fattispecie in esame è, pertanto, nettamente differente da quelle in cui i candidati appongono ai propri elaborati dei segni grafici particolari e anomali, che possono essere interpretati quali elementi di riconoscimento.

È solo in relazione a questi ultimi casi che la giurisprudenza ha maturato il convincimento per cui la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non debba essere intesa in modo così rigido, da comportare l'invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, ma che sia necessario che emergano anche elementi atti a provare l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen. n. 26 del 2013 cit.).

In quei casi, dunque, la sussistenza dell'elemento della intenzionalità viene richiesta al fine di mitigare il rigido automatismo che potrebbe instaurarsi tra l'astratta possibilità di riconoscimento, da un lato, e la violazione della regola dell'anonimato, dall'altro lato.

Nella fattispecie di cui è causa, invece, non viene in rilievo un'ipotesi di "astratta possibilità" di riconoscimento della candidata, quanto piuttosto un'ipotesi di avvenuto, oggettivo e certo riconoscimento della stessa, da parte della Commissione, prima della correzione del suo elaborato, per effetto di una condotta posta in essere esclusivamente dalla candidata stessa.

Richiedere, anche in questi casi, l'accertamento di una specifica intenzionalità del candidato di farsi riconoscere, comporterebbe – ad avviso di questo Collegio – una completa neutralizzazione di tutte le previsioni volte a garantire l'anonimato dei concorrenti nella fase di correzione delle loro prove.

12. – Alla luce di quanto osservato, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

13. – Le spese di lite, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO